



COMUNE DI TARANTA PELIGNA
(PROVINCIA DI CHIETI)



REGOLAMENTO
PER IL
FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
DI
TARANTA PELIGNA

Approvato con delibera di C.C. n. 28 del 07/11/2019



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- ART. 1 CONSIGLIERI COMUNALI
- ART. 2 PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO
- ART. 3 PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

- ART. 4 COMPOSIZIONE
- ART. 5 COSTITUZIONE
- ART. 6 PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO
- ART. 7 ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E CALENDARIZZAZIONE

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

- ART. 8 ISTITUZIONE E COMPOSIZIONI COMMISSIONI CONSILIARI
- ART. 9 INSEDIAMENTO
- ART. 10 CONVOCAZIONE
- ART. 11 FUNZIONAMENTO - DECISIONI
- ART. 12 PARTECIPAZIONE DEL SINDACO
- ART. 13 SEGRETERIA-VERBALIZZAZIONE
- ART. 14 ASSEGNAZIONE AFFARI
- ART. 15 INDAGINI CONOSCITIVE
- ART. 16 COMMISSIONI SPECIALI O DI INCHIESTA
- ART. 17 COMMISSIONI DI STUDI E CONSULTE
- ART. 18 INDENNITÀ DI PRESENZA



COMUNE DI TARANTA PELIGNA

(PROVINCIA DI CHIETI)



TITOLO IV

LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 19 DECADENZA DEL CONSIGLIERE
- ART. 20 CAUSA DI DECADENZA
- ART. 21 PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE
- ART. 22 SEDE RIUNIONI
- ART. 23 SESSIONI
- ART. 24 CONVOCAZIONE
- ART. 25 SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE
- ART. 26 SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE
- ART. 27 ORDINE DEL GIORNO
- ART. 28 INTERVENTI ESTERNI
- ART. 29 SEDUTE CONOSCITIVE

TITOLO V

DISCUSSIONE

- ART. 30 ORDINE DURANTE LE SEDUTE
- ART. 31 SANZIONI DISCIPLINARI
- ART. 32 TUMULTO IN AULA
- ART. 33 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO
- ART. 34 PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE
- ART. 35 SVOLGIMENTO INTERVENTI
- ART. 36 DURATA INTERVENTI
- ART. 37 QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA
- ART. 38 FATTO PERSONALE
- ART. 39 TERMINE DELL'ADUNANZA

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – VERBALE

- ART. 40 LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA
- ART. 41 IL VERBALE DELL'ADUNANZA - REDAZIONE E FIRMA
- ART. 42 VERBALE – DEPOSITO – RETTIFICA - APPROVAZIONE
- ART. 43 FORMA E CONTENUTI



COMUNE DI TARANTA PELIGNA

(PROVINCIA DI CHIETI)



ART. 44 APPROVAZIONE – REVOCA - MODIFICA

TITOLO VII **LE VOTAZIONI**

ART. 45 DICHIARAZIONI DI VOTO

ART. 46 VERIFICA NUMERO LEGALE

ART. 47 VOTAZIONI

ART. 48 IRREGOLARITA' NELLA VOTAZIONE

TITOLO VIII **DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

ART. 49 DIFFUSIONE DELLE ATTIVITÀ CONSILIARI

ART. 50 DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI

ART. 51 INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE - ORDINI DEL GIORNO

ART. 52 SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI E DELLE INTERPELLANZE

ART. 53 SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

ART. 54 PROCEDURE D'URGENZA

ART. 55 MOZIONE D'ORDINE

ART. 56 DISPOSIZIONI FINALI



TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Il consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto della legge e dello Statuto comunale.

L'applicazione delle disposizioni regolamentari è affidata al Presidente del Consiglio.

ART. 1 CONSIGLIERI COMUNALI

Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal D. Lgs. 267/2000.

I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni e acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

ART. 2 PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

La prima convocazione del Consiglio è convocato dal Sindaco e da lui presieduta.

ART. 3 PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Nella prima seduta, convocata, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- a) convalida degli eletti;
- b) giuramento del Sindaco
- c) comunicazione dei componenti della giunta;
- d) eventuali surroghe;
- e) Altri adempimenti previsti dal TUEL

d) elezione del Presidente del Consiglio Comunale;

La votazione avviene con voto segreto della maggioranza assoluta dei consiglieri più il Sindaco.

Nella stessa seduta si procede alla elezione del vicepresidente che può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

L'elezione avviene secondo le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente.

In caso di assenza del Presidente, le funzioni vengono assunte dal vicepresidente

Nel caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, la funzione di Presidente del Consiglio sarà svolta dal Sindaco.



COMUNE DI TARANTA PELIGNA

(PROVINCIA DI CHIETI)



Il presidente del Consiglio Comunale costituisce un Ufficio di Presidenza, avvalendosi della collaborazione dei dipendenti del Comune eventualmente messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

ART. 4 COMPOSIZIONE

I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi automaticamente in rappresentanza della lista in cui sono stati eletti.

In caso di scissione dal gruppo di appartenenza, il Consigliere dimissionario deve entrare a far parte obbligatoriamente di un gruppo misto formato da uno o più consiglieri o, se accettato, entrare a far parte di altro gruppo già esistente.

Il singolo Consigliere dimissionario dal gruppo di appartenenza può costituire un gruppo autonomo solo se è rappresentativo di un partito o movimento politico nazionale presente in uno dei due rami del Parlamento.

ART. 5 COSTITUZIONE

Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica alla Segreteria generale la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capogruppo il Consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.

Ogni gruppo è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione o della sostituzione del proprio capogruppo.

ART. 6 PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei capigruppo e di ogni successiva variazione.

ART. 7 ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E CALENDARIZZAZIONE

Il presidente del Consiglio stabilisce la data e gli aspetti organizzativi dei lavori consiliari, senza entrare nel merito degli argomenti.



TITOLO III
COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 8 ISTITUZIONE E COMPOSIZIONI COMMISSIONI CONSILIARI

Possono essere istituite in seno al Consiglio Comunale, con voto a maggioranza assoluta dei consiglieri, le Commissioni Consiliari Permanenti composte da un minimo di 3 (di cui almeno 1 espressione del gruppo di minoranza consiliare) ad un massimo di 5 componenti (di cui almeno 2 espressione del gruppo di minoranza consiliare).

Queste commissioni sono istituite per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del consiglio.

Le competenze delle commissioni ed eventuali variazioni del numero verranno stabilite dal Consiglio comunale, su proposta della maggioranza dei Consiglieri.

Le Commissioni Consiliari Permanenti durano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale, vengono nominate nella prima seduta utile con la elezione dei componenti.

In caso di decadenza o dimissioni della maggioranza dei componenti, la Commissione decade.

L'elezione avviene con voto segreto.

In caso di rinuncia a far parte della commissione di un consigliere comunale, si procede alla surroga di un altro consigliere dello stesso schieramento politico.

Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame. Esse possono presentare, all'approvazione del Consiglio, proposte di delibere autonomamente elaborate nell'ambito delle proprie competenze e approvate all'unanimità dei propri componenti.

ART. 9 INSEDIAMENTO

La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro cinque giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione, è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale.

La Commissione nella sua prima adunanza procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.

La elezione del Presidente e del Vice-presidente avviene in un'unica votazione a scrutinio segreto se richiesto da almeno un componente. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Qualora la Commissione svolgesse funzioni di controllo o di garanzia, la Presidenza è attribuita a un Consigliere espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza



COMUNE DI TARANTA PELIGNA

(PROVINCIA DI CHIETI)



ART. 10 CONVOCAZIONE

Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze. Ogni Commissione consiliare permanente organizza il calendario mensile delle riunioni, che viene affisso all'Albo pretorio del Comune.

Eventuali riunioni non previste nel calendario mensile vanno convocate per iscritto e notificate ai singoli componenti.

La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta fatta dalla maggioranza dei componenti. La riunione è tenuta entro 7 (sette) giorni da quello della presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presidiate dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

ART. 11 FUNZIONAMENTO - DECISIONI

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.

Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei presenti.

Le Commissioni relazionano, dando incarico al Presidente o ad altro componente, al Consiglio comunale sulle questioni loro assegnate. Nel caso in cui la Commissione adotta decisioni a maggioranza, la minoranza ha la facoltà di presentare una propria relazione.

Ogni Consigliere comunale può partecipare in qualità di osservatore alle sedute delle Commissioni di cui non faccia parte.

ART. 12 PARTECIPAZIONE DEL SINDACO

Il Sindaco e gli Assessori possono essere eletti nelle Commissioni.

hanno comunque diritto – e se richiesti, hanno l'obbligo – di prendere parte alle sedute delle Commissioni.

Possono, infine, chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

ART. 13 SEGRETERIA-VERBALIZZAZIONE

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente stesso della commissione incaricato dal Presidente.

Il Segretario redige il verbale delle riunioni.



COMUNE DI TARANTA PELIGNA

(PROVINCIA DI CHIETI)



I verbali delle riunioni sono pubblici e sono conservati in apposita raccolta presso la segreteria delle commissioni; una copia viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria Generale, che cura la raccolta generale degli atti del Comune.

ART. 14 ASSEGNAZIONE AFFARI

È fatto obbligo al Presidente del Consiglio comunale di inviare, alle Commissioni consiliari competenti, ogni atto o proposta di delibera di competenza che si intende inserire all'O.D.G. del Consiglio comunale.

La Commissione è tenuta a esprimere un parere sull'atto o sulla proposta entro sette giorni dal ricevimento dell'atto o proposta, che comunque va trasmesso per iscritto al Presidente del Consiglio.

Su richiesta del Sindaco, per straordinari motivi di urgenza si può fissare, su alcuni atti, un termine più breve.

Inoltre, alle Commissioni consiliari permanenti, a discrezione del Sindaco, possono essere inviati anche atti non di pertinenza del Consiglio, per l'acquisizione di un parere consultivo.

ART. 15 INDAGINI CONOSCITIVE

Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame.

A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario Generale e dei titolari degli uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune e di aziende che abbiano rapporto di fornitura di beni e servizi con l'ente.

Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

La relativa richiesta va inoltrata agli uffici comunali competenti; deve essere tempestivamente evasa non oltre dieci giorni alla data della richiesta; decorsi i quali, il richiedente sollecita alla competente autorità politica (Sindaco o Assessore) di promuovere contestazione di addebito.

ART. 16 COMMISSIONI SPECIALI O DI INCHIESTA

Il Consiglio Comunale può procedere, a maggioranza assoluta dei propri componenti, alla istituzione di Commissioni Speciali e/o di Inchiesta, nonché Commissioni di Indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'effetto, i limiti dell'attività, I tempi a disposizione, nonché i numeri dei componenti.

Su richiesta del Presidente, il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti afferenti all'oggetto dell'indagine o allo stesso connessi. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.



COMUNE DI TARANTA PELIGNA

(PROVINCIA DI CHIETI)



La commissione elegge il Presidente con le stesse modalità delle Commissioni permanenti.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessaria per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del Consiglio e della Giunta, dei Revisori dei Conti, del Segretario comunale, dei dipendenti comunali, nonché i rappresentanti delle aziende partecipate o fornitrici di beni e servizi e delle rappresentanze sindacali.

Il Segretario verbalizzante viene nominato con le stesse modalità delle commissioni permanenti (art. 13).

Al termine dei propri lavori, la Commissione presenta apposita relazione al Consiglio Comunale, che prenderà atto della relazione stessa e adotterà i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza. In caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle determinazioni che si dovranno adottare.

Con la presentazione della relazione finale, la Commissione conclude la propria attività;

una copia della relazione finale va trasmessa alla Segreteria generale per l'inserimento nella raccolta generale degli atti.

ART. 17 COMMISSIONI DI STUDI E CONSULTE

Il Consiglio comunale può costituire commissioni temporanee aventi l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

Nelle Commissioni di studio fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché funzionari comunali o esperti di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la Commissione stessa.

Il Consiglio stabilisce, altresì, i tempi di lavoro entro i quali la Commissione deve terminare i lavori.

Al termine dei propri lavori, la Commissione sottopone al Consiglio il lavoro predisposto.

ART. 18 INDENNITÀ DI PRESENZA

Nei limiti e con le modalità previste dalla legge, i Consiglieri comunali percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio

In nessun caso l'ammontare dei gettoni di presenza percepiti in un mese dal Consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità mensile prevista per il Sindaco.

Il gettone non viene corrisposto per le assenze giustificate.

Gli appositi capitoli di bilancio saranno dotati in modo proporzionale rispetto alle variazioni effettuate, ovvero variati successivamente in base alle necessità.

TITOLO IV



COMUNE DI TARANTA PELIGNA (PROVINCIA DI CHIETI)



LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 19 DECADENZA DEL CONSIGLIERE

Il Consigliere viene considerato decaduto, secondo le modalità stabilite dalla legge, quando esistono o subentrano casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza così come previsti dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 20 CAUSA DI DECADENZA

Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio comunale e di Commissione.

La sua assenza prolungata può essere causa di decadenza.

Quando il Consigliere comunale manca per più di cinque sedute di Consiglio consecutive, il Presidente del Consiglio è tenuto a chiedere, per iscritto, una valida giustificazione. Il Consigliere è obbligato a rispondere entro e non oltre 15 giorni, proponendo ragioni valide e documentate per la sua assenza.

In caso di mancata giustificazione da parte del Consigliere nei termini di tempo stabiliti, il presidente del Consiglio comunale, ha l'obbligo di proporre al Consiglio la decadenza.

In caso di risposta positiva, il Presidente, a sua insindacabile valutazione, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela della privacy, giudica fondate o infondate le giustificazioni e può decidere di proporre o non proporre al Consiglio la decadenza del Consigliere dalla carica.

Nel caso il Presidente voglia proporre la decadenza, deve presentare al Consiglio comunale una dettagliata relazione sulla vicenda.

La relazione viene discussa in una seduta speciale del Consiglio che, per motivi di riservatezza, su richiesta degli interessati, può essere svolta a porte chiuse. Alla fine della relazione, sono previsti dibattito e votazione.

In caso di voto favorevole dei due terzi dei presenti (maggioranza qualificata), la richiesta di decadenza è accordata. Il Consigliere dichiarato decaduto, viene surrogato nella prima seduta valida di Consiglio. Contro la decadenza può essere presentato ricorso nei modi e nelle sedi previsti dalla legge.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a comunicare periodicamente all'Ufficio di Segreteria Generale le giustifiche delle assenze di ogni singolo Consigliere comunale per le diverse sedute di Consiglio; l'Ufficio di Segreteria provvederà con cadenza semestrale all'applicazione delle decurtazioni dell'indennità di presenza per le assenze non giustificate.

Nel caso in cui il Consigliere si assenta per più di cinque sedute consecutive dalla Commissione di cui fa parte, il Presidente della commissione deve informare il Presidente del Consiglio per i provvedimenti del caso.



COMUNE DI TARANTA PELIGNA

(PROVINCIA DI CHIETI)



ART. 21 PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

ART. 22 SEDE RIUNIONI

Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala consiliare.

Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e 3/5 dei Consiglieri Comunali possono chiedere che la riunione consiliare si svolga in altro luogo, ma sempre nell'ambito del territorio comunale.

Nel caso di riunione esterna al territorio comunale, la convocazione è valida solo su proposta sottoscritta dai 2/3 dei Consiglieri assegnati, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 23 SESSIONI

Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria o urgente secondo le previsioni di legge, o quando lo richiedono 1/5 dei Consiglieri o il Sindaco o una delle Commissioni consiliari istituite, se ciò avviene all'unanimità dei suoi componenti.

Rappresentano sessioni ordinarie, le sedute del Consiglio in cui vengono trattati tutti gli argomenti che riguardano la normale attività amministrativa dell'ente.

Le sessioni del Consiglio sono straordinarie quando all'ordine del giorno sono inseriti atti con scadenza perentoria entro 48 ore dalla data del Consiglio.

Le sessioni consiliari sono urgenti nei casi di eccezionale gravità sociale, che richiedono una convocazione del Consiglio comunale in tempi strettissimi.

In caso di riunione su richiesta dei Consiglieri, essa deve avere luogo entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni indicate.

ART. 24 CONVOCAZIONE

La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale, o in alternativa a mezzo posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria, laddove il Consigliere rilasci idonea autorizzazione.

Il Consigliere è tenuto a comunicare il tipo di convocazione scelto tra cartaceo o mezzo e-mail.



COMUNE DI TARANTA PELIGNA

(PROVINCIA DI CHIETI)



L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purchè la notifica sia fatta nei modi e termini di legge.

Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Qualora il Consigliere abbia residenza in altro comune, può eleggere domicilio nel Comune in cui è Consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi o può comunque eleggere domicilio presso un indirizzo di posta elettronica comunicato all'Ufficio di presidenza.

L'avviso per le sedute ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la prima riunione; per le sessioni straordinarie va consegnato almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la prima adunanza.

Nei casi di urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato in tempi rapidissimi senza alcun vincolo temporale.

In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente, qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.

Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio, sotto la responsabilità Segretario Comunale, deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio e in altri luoghi pubblici, mediante affissione di manifesti murali, almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, corredati da copie di tutti gli atti richiesti dalle delibere, vanno depositati in segreteria almeno 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione del Consiglio.

Nell'avviso di prima convocazione deve essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta viene dichiarata "deserta" ed è redatto il verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.

Gli argomenti non trattati saranno riportati in discussione nella seduta successiva in testa all'ordine del giorno.

ART. 25 SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

La seduta di prima convocazione è dichiarata valida se sono intervenuti almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune oltre al Sindaco.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.



COMUNE DI TARANTA PELIGNA

(PROVINCIA DI CHIETI)



ART. 26 SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE

E' seduta di seconda convocazione quella che segue a una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non quella che segue a una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

Nella seduta di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purchè intervenga 1/3 dei Consiglieri assegnati, oltre il Sindaco e per quanto attiene alle regole di funzionamento, esse sono identiche a quelle della prima convocazione.

La seduta di seconda convocazione ha per oggetto lo stesso ordine del giorno della riunione dichiarata deserta.

Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 24.

ART. 27 ORDINE DEL GIORNO

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco, a un quinto dei Consiglieri assegnati, alle Commissioni consiliari con richiesta a unanimità dei propri componenti.

Un gruppo di cittadini residenti, in numero non inferiore a 150, possono presentare una proposta di delibera al C.C., la quale viene sottoposta al vaglio del Presidente del Consiglio comunale

Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre, ivi comprese le mozioni. In questo caso viene considerato relatore il primo dei firmatari e, in sua assenza, gli altri in ordine progressivo di firme.

Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La inversione di questi, su richiesta del Sindaco o di un Consigliere, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 28 INTERVENTI ESTERNI

I cittadini, a titolo personale o per conto di gruppi e associazioni, possono chiedere di essere sentiti, presentando domanda scritta e motivata al Presidente del Consiglio, la quale può essere accolta o respinta: se respinta, va data motivazione del diniego.

ART. 29 SEDUTE CONOSCITIVE

Il Consiglio può disporre sedute conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.



COMUNE DI TARANTA PELIGNA

(PROVINCIA DI CHIETI)



In tali sedute, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti e aziende dipendenti dal Comune, e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

L'invito, unitamente al testo delle richieste, va recapitato con congruo anticipo e, comunque, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'audizione conoscitiva.

TITOLO V

DISCUSSIONE

ART. 30 ORDINE DURANTE LE SEDUTE

Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute: la forza pubblica non può entrare negli spazi riservati ai Consiglieri, se non per ordine del Presidente.

ART. 31 SANZIONI DISCIPLINARI

Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto e ottenuta la parola dal Presidente.

Se un Consigliere turba, con atti oltraggiosi, turpiloquio, violenza fisica, la discussione e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Dopo un ulteriore formale richiamo, avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione dall'aula del Consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione; il Presidente sospende la seduta finché il Consigliere non abbandona l'aula.

Il Presidente, indipendentemente dal richiamo, può proporre l'esclusione dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi.

In nessun altro caso, il Consigliere può essere allontanato dall'aula.

ART. 32 TUMULTO IN AULA

Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a stabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.



COMUNE DI TARANTA PELIGNA

(PROVINCIA DI CHIETI)



In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo e alla stessa ora, dandone comunicazione solo agli assenti.

ART. 33 COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando esclusivamente i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto e astenersi dall'approvare o disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi, in qualche modo, ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 34 PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE

I Consiglieri si iscrivono a parlare prima o durante la discussione su singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

ART. 35 SVOLGIMENTO INTERVENTI

Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni.

I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento.

Gli Assessori hanno diritto a presenziare ai lavori del Consiglio. Essi, su richiesta del Consiglio, sono tenuti a illustrare le proposte relative ai propri assessorati. Sono altresì tenuti a dare chiarimenti e risposte ai Consiglieri sugli argomenti in discussione.

ART. 36 DURATA INTERVENTI

Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, rivolto al Presidente.

Gli interventi in Consiglio si possono articolare come segue:



COMUNE DI TARANTA PELIGNA

(PROVINCIA DI CHIETI)



A) per le relazioni delle Commissioni, proposte da un quinto dei Consiglieri. Sarà concesso un tempo necessario e sufficiente per l'illustrazione delle proposte;

B) sulla discussione delle proposte di deliberazione, ogni Consigliere avrà a disposizione, di norma, un primo intervento di quindici minuti e un successivo di cinque minuti, salvo la possibilità di eventuali deroghe, a discrezione del Presidente;

C) per proporre modifiche alle proposte di deliberazioni sottoposte all'Assemblea, il Consigliere può intervenire per un massimo di dieci minuti.

Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi al tema; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se questi, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata del tempo prestabilito. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 37 QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

Esse devono essere presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio comunale e devono contenere le motivazioni che inducono a chiedere che l'argomento posto all'ordine del giorno non venga discusso (questione pregiudiziale) oppure che la trattazione dell'argomento sia rinviata ad altra adunanza (questione sospensiva).

Le questioni pregiudiziali e sospensive presentate prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate dal Presidente, il quale decide se ammetterle alla votazione o respingerle senza sottoporle alla votazione, prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o a uno di essi, nel caso di proposta presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun gruppo per non oltre cinque minuti.

Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Nel caso di accoglimento della questione sospensiva, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

ART. 38 FATTO PERSONALE

Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale, deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio senza discussione, con voto palese.



COMUNE DI TARANTA PELIGNA

(PROVINCIA DI CHIETI)



Possono rispondere, a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.

Qualora, nel corso della discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da tre membri, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

La suddetta Commissione sarà formata da 1 Consigliere della maggioranza, 1 dell'opposizione e dal Presidente del C.C.

La Commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.

Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazione.

ART. 39 TERMINE DELL'ADUNANZA

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – VERBALE

ART. 40 LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia esplicitando eventualmente le motivazioni giuridiche nel caso in cui il responsabile del servizio interessato abbia espresso parere contrario su una proposta di deliberazione, sia rassicurando il Consiglio sulla legittimità dell'atto che si va ad approvare.

Al Segretario comunale, inoltre, viene richiesto, su ogni proposta di deliberazione, apposito parere scritto, che viene allegato al fascicolo, circa la conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

ART. 41 IL VERBALE DELL'ADUNANZA - REDAZIONE E FIRMA

Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo Statuto, il Segretario comunale.



COMUNE DI TARANTA PELIGNA

(PROVINCIA DI CHIETI)



Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione e il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti su ogni proposta.

Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni, sono riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore.

Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato, e devono fornirne copia al Segretario comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.

Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

ART. 42 VERBALE – DEPOSITO – RETTIFICA - APPROVAZIONE

Il verbale è sottoposto ad approvazione del Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Quando un Consigliere lo richiede, il Presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale.

Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata.

Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale di adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica.

ART. 43 FORMA E CONTENUTI

L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.



COMUNE DI TARANTA PELIGNA

(PROVINCIA DI CHIETI)



Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile dell'area finanziaria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione, l'atto è nullo di diritto.

Nel caso in cui l'ente non abbia il responsabile del servizio interessato, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

L'istruttoria della deliberazione è effettuata in modo che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione.

Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario comunale per quanto di sua competenza, e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.

Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere letterale o relativi ad errori materiali o refusi.

Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti, devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 49 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

ART. 44 APPROVAZIONE – REVOCA - MODIFICA

Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario o emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma, deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.



COMUNE DI TARANTA PELIGNA

(PROVINCIA DI CHIETI)



Nei casi in cui gli atti, con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive, comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi o acquisite, danni ai terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

TITOLO VII

LE VOTAZIONI

ART. 45 DICHIARAZIONI DI VOTO

A conclusione della discussione, un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

Detta dichiarazione deve concludersi con dichiarazione inequivocabile di votare a favore, contrario o di astenersi.

Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Iniziato il conteggio per la votazione, i Consiglieri che al momento della messa in votazione non sono presenti in aula, non hanno diritto a esprimere il proprio voto.

ART. 46 VERIFICA NUMERO LEGALE

In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.

Il Presidente, prima di ciascuna votazione, procede alla verifica del numero legale, ove ne accerti la mancanza, scioglie la seduta.

ART. 47 VOTAZIONI

1-Votazione palese: si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri Consiglieri presenti.

La votazione palese è la regola e può farsi per appello nominale ad alta voce, per alzata di mano, oppure a mezzo di apparecchiature elettroniche idonee a consentire ai Consiglieri la espressione del voto e al Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori, l'accertamento e la proclamazione dell'esito della votazione.

Il Presidente del Consiglio preciserà in precedenza con quale forma di votazione si riterrà data l'approvazione e con quale si intenderà respinta la proposta; ha facoltà di controllare la votazione stessa mediante controprova, invertendo il modo di indicazione del voto.



COMUNE DI TARANTA PELIGNA (PROVINCIA DI CHIETI)



Nella votazione per appello nominale, il Presidente fa eseguire dal Segretario l'appello dei Consiglieri, questi risponderanno: "favorevole", "contrario" oppure dichiareranno di astenersi.

Nella votazione per alzata di mano, i Consiglieri alzano la mano alla domanda posta dal Presidente del Consiglio a seconda se sono favorevoli, contrari o si astengono.

2-Votazione segreta: si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro. Sono assunte in seduta segreta e a votazione segreta, le deliberazioni per le quali ci sia la necessità di formulare giudizi, valutazioni ed apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone. Sono assunte in seduta pubblica con voto segreto, le deliberazioni che concernano persone, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei consiglieri assegnati, ad esclusione dei casi già regolamentati.

La votazione segreta deve aver luogo con il sistema delle schede segrete e già predisposte, timbrate e firmate dal Segretario comunale.

I Consiglieri che non vogliono esprimersi possono votare scheda bianca. Le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario Comunale.

3- Obbligo di astensione: i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dallo stesso amministrato o soggette alla sua vigilanza come pure quando si tratta interesse proprio o di loro parenti o affini fino al 2° grado o di conferire impieghi ai medesimi.

ART. 48 IRREGOLARITA' NELLA VOTAZIONE

Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che hanno partecipato a quella seduta.

TITOLO VIII DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 49 DIFFUSIONE DELLE ATTIVITÀ CONSILIARI

È fatto obbligo all'amministrazione comunale di dare ampia pubblicità ai lavori degli organismi consiliari.

ART. 50 DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI



Il diritto di accesso dei consiglieri comunali è regolamentato dal Regolamento per il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dei Consiglieri comunali (approvato con delibera C.c. n. 11 del 16/03/2013)

ART. 51 INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE - ORDINI DEL GIORNO

Ogni Consigliere comunale ha il diritto di presentare al Sindaco e/o un Assessore, interrogazioni e interpellanze e, al Consiglio, mozioni e deliberazioni tutte per iscritto.

Per interrogazione si intende una domanda al Sindaco e/o Assessore per sapere se una determinata circostanza sia vera, se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta, se tale informazione sia esatta, se il Sindaco o la Giunta intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.

L'interrogazione può contenere anche una proposta operativa rispetto al fatto segnalato.

L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione.

Se il Consigliere proponente non è presente nel momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende decaduta, salvo che il presentatore non ne abbia già chiesto il rinvio ad altra adunanza.

L'interrogazione è illustrata al Consiglio dal presentatore. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e replica spetta solo a uno di essi, di regola al primo firmatario.

Alle interrogazioni viene data risposta dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso incaricato di provvedervi. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se è soddisfatto o meno.

Per interpellanza s'intende una domanda al Sindaco e/o a un Assessore per conoscere i motivi di una specifica condotta e/o di una scelta effettuata su un fatto specifico.

L'interpellanza contiene la richiesta non di una semplice informazione, ma di una spiegazione sull'operato dell'amministrazione, alla quale l'interpellante può dichiararsi o meno soddisfatto.

Le interpellanze, ove la richiesta venga fatta da un terzo dei consiglieri, possono essere convertite in mozioni e discusse nella successiva seduta utile di Consiglio Comunale.

In caso di interpellanze o interrogazioni presentate ai sensi del successivo articolo 54, il Sindaco o, su delega del Sindaco, l'Assessore o il Consigliere possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario, si riserva di dare risposta scritta all'interpellanza o all'interrogazione entro cinque giorni da quella di presentazione.



COMUNE DI TARANTA PELIGNA (PROVINCIA DI CHIETI)



ART. 52 SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI E DELLE INTERPELLANZE

Per i tempi si assegnano 10 (dieci) minuti all'interrogante-interpellante, 10 (dieci) minuti per la risposta e 5 (cinque) per la replica.

Le interrogazioni e/o le interpellanze vanno presentate per iscritto al protocollo generale del Comune ed indirizzate al Presidente del Consiglio comunale, al destinatario (Sindaco e/o Assessore) ed alla Segreteria generale

ART. 53 SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

Le mozioni vengono svolte di norma nella prima seduta utile di Consiglio comunale dopo la presentazione.

Le mozioni hanno sempre la precedenza sugli altri punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Le mozioni sono possibili solo nei confronti degli organi istituzionali: il Sindaco, il Presidente del Consiglio, gli Assessori ed i Consiglieri comunali.

E' facoltà di uno o più Consiglieri firmare una o più mozioni, fino ad un massimo di tre nel corso della stessa seduta.

La mozione può essere di principio, di indirizzo e di censura.

E' di principio quando mira a sancire una volontà politica generale; è di indirizzo quando indica all'amministrazione o ad altro organismo, una strada da seguire, impegnandola in quella direzione; è di censura quando contiene una netta e argomentata critica a una scelta e/o a un operato individuale fatta da un altro organismo istituzionale.

La mozione va presentata per iscritto al protocollo generale del Comune, indirizzata al Presidente del Consiglio, entro e non oltre quattro giorni antecedenti la data fissata per il Consiglio Comunale.

Le mozioni vengono discusse secondo l'ordine di arrivo al protocollo generale del Comune per un massimo di tre per ogni seduta.

Le mozioni vengono illustrate dal primo firmatario. Sono previsti dibattito e voto. Tempi e modalità degli interventi e della votazione sono regolamentati dalle norme che disciplinano i normali lavori di Consiglio.

Le mozioni non sono emendabili, né si possono presentare, durante la stessa seduta, ordini del giorno aggiuntivi alla mozione; eventuali modifiche possono essere apportate solo dal primo firmatario della stessa.

La mozione, qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei Consiglieri, può essere votata per parti separate salvo però votazione finale dell'intero documento.

Nella stessa seduta di Consiglio, le mozioni che presentano argomentazioni e tematiche molto simili, ancorché firmate da Consiglieri differenti, a discrezionalità del Presidente che deve motivare la scelta,



COMUNE DI TARANTA PELIGNA

(PROVINCIA DI CHIETI)



vengono accorpate nella di discussione e comunque votate distintamente; primo firmatario viene considerato il titolare della mozione che è stata protocollata prima.

Nell'avviso di convocazione vanno indicati:

- A) oggetto della mozione;
- B) nome e gruppo di appartenenza del primo firmatario.

E' esclusa dalla procedura fissata in questo articolo, la mozione di sfiducia al Sindaco, regolamentata dalla legge e la mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio, regolamentata dall'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 54 PROCEDURE D'URGENZA

E' consentito, solo per straordinari motivi di urgenza, lo svolgimento di mozioni, **interpellanze o interrogazioni** presentate oltre il limite dei quattro giorni dalla data fissate per il Consiglio Comunale Ordinario.

In tal caso, il primo firmatario, prima dell'apertura dei lavori del Consiglio, deve presentare alla Presidenza l'atto correlato dalle motivazioni di urgenza.

Il Presidente, a suo insindacabile giudizio, decide se sussistono o meno i motivi di urgenza e autorizza o nega lo svolgimento della mozione, **delle interpellanze o delle interrogazioni**, informando il Consiglio della decisione e delle motivazioni.

ART. 55 MOZIONE D'ORDINE

Per mozione d'ordine si intende un richiamo all'osservanza delle norme sulle procedure, sulla discussione, sulla votazione.

Essa è avanzata da un Consigliere e ha precedenza nella discussione.

ART. 56 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rimanda all'ordinamento legislativo vigente e allo statuto comunale.